

# **GIUNTA ESECUTIVA**

## **DI ASCOM TREVISO**

**Premesso che** lo Statuto di Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia Treviso, approvato dall'assemblea in data 05.12.2022, prevede, all'articolo 37, 4° comma, lettera k) che la Giunta Esecutiva sia competente a dotarsi di un proprio regolamento interno e dei regolamenti necessari al funzionamento dell'organizzazione, la Giunta Esecutiva stessa nella seduta del 09.10.2023 ha deliberato, all'unanimità, il seguente

### **REGOLAMENTO**

#### **DI ELEZIONE E DI FUNZIONAMENTO**

#### **DELLE DELEGAZIONI E DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI DI**

#### **ASCOM TREVISO**

#### **ART. 1 – COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI ZONALI E RELATIVE CARICHE**

##### **1.1. Definizioni**

Le Delegazioni Zonali (art. 12 dello Statuto) sono anche dette Delegazioni Territoriali e, pertanto, laddove nel testo dello Statuto vigente si faccia riferimento a “*Delegazioni Territoriali*” dovrà intendersi con tale termine riferirsi alle “*Delegazioni Zonali*”.

##### **1.2. Composizione e Presidenza**

Le Delegazioni Zonali sono composte dai soli Fiduciari delle singole Delegazioni Comunali. Solo i Fiduciari parteciperanno da elettori, quindi, all'elezione del Presidente e del Vicepresidente e solo quest'ultimi Fiduciari potranno essere eletti per la copertura di tali cariche elettive e potranno, quindi, ricoprire il ruolo di Presidente o di Vicepresidente di Delegazione.

## **ART. 2 – MODALITÀ OPERATIVE DI ELEZIONE DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA STESSA**

### **2.1. Composizione dell'Assemblea.**

L'Assemblea dell'Associazione (art. 33 dello Statuto) è composta dai seguenti membri:

- a) i Fiduciari Comunali (63);
- b) i Delegati dei Comuni aventi almeno 75 associati in un numero pari ad un delegato per ogni (75) associati o frazione di (75) superiore a 50;
- c) i Componenti dei Consigli Direttivi dei Sindacati o Gruppi di Categoria, il cui Statuto sia approvato dal Consiglio di Presidenza di Confcommercio Imprese per l'Italia – Unione Provinciale di Treviso, e che siano Soci dell'Associazione di Treviso;
- d) un Delegato del Gruppo Giovani Imprenditori previsto all'art. 28;
- e) un Delegato del Gruppo Terziario Donna previsto all'art. 29.

### **2.2. Requisiti.**

Ciascun membro eletto come riportato nel precedente art.2.1. dovrà avere i requisiti di cui all'art. 14 dello Statuto (adesione degli associati), e dovrà avere i requisiti di rieleggibilità di cui agli artt. 23 (Composizione) e 26 (Rieleggibilità degli organi associativi), ove applicabili e non potrà delegare le proprie funzioni se non nei limiti previsti dallo Statuto.

Ciascun membro, ai sensi dello Statuto e del Codice Etico vigente, dallo stesso Statuto richiamato, non potrà fornire beni o servizi in via continuativa all'Associazione o a società dalla stessa partecipate oppure ricevere o mantenere alcun incarico professionale in via continuativa da parte dell'Associazione o da parte di società dalla stessa partecipate che sia oggetto di remunerazione da parte di quest'ultima, trovandosi in tal caso in una posizione di incompatibilità e non potendo, quindi, in tal caso essere validamente eletto quale membro. Qualora l'incarico fosse preesistente

alla sua nomina, dovrà rinunciare all'incarico o alla nomina stessa diversamente sarà escluso dal voto.

Resta inteso che, in ogni caso di incompatibilità e/o in caso di difetto di rinuncia o dimissioni spontanee, sarà sempre facoltà della Giunta Esecutiva estromettere il membro dall'attività dell'organo di cui fa parte, fino alla persistenza del motivo di incompatibilità.

I singoli membri dell'Assemblea che si trovino in condizione di incompatibilità potranno eventualmente formalizzare richieste di deroga alla Giunta Esecutiva la quale, sentito il richiedente, potrà vagliare la possibilità di concedere o respingere la deroga esprimendo in merito libera ed insindacabile valutazione.

### **2.3. Nomina Fiduciari e Delegati dei Comuni.**

Dell'Assemblea faranno parte, di diritto, i Fiduciari di ogni singola Delegazione Comunale e tanti Delegati quanti eleggibili ai sensi del precedente art. 2.1., lett.b).

#### **2.3.1. Modalità di elezione dei Fiduciari e dei Delegati Comunali.**

In prossimità della nomina dei membri dell'Assemblea dell'Associazione o del loro rinnovo e/o sostituzione, la Giunta Esecutiva, per mezzo del Direttore di Ascom, invia al Presidente di ciascuna Delegazione Comunale a mezzo email, una comunicazione contenente la richiesta di nomina, rinnovo o sostituzione del Fiduciario stesso e dei Delegati Comunali all'Assemblea, fornendo le seguenti informazioni:

- (i)** il numero di associati del singolo comune;
- (ii)** il numero di membri delegati eleggibili da ciascun singolo comune oltre al Fiduciario (ove previsto), calcolati ai sensi del precedente punto 2.1., lett. b);
- (iii)** il termine perentorio entro il quale, la singola Delegazione Comunale dovrà inviare i nominativi del Fiduciario e dei Delegati dei Comuni eletti.

Ciascun Fiduciario della singola Delegazione Comunale, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente capoverso, convoca, con comunicazione a mezzo email, un'Assemblea degli Associati della Delegazione Comunale e la partecipazione potrà avvenire anche a mezzo di sistemi di video conferenza. Le assemblee avranno all'ordine del giorno la nomina del Fiduciario Comunale e/o dei Delegati dei Comuni in un numero pari a quello indicato ai sensi del precedente punto (ii).

### **2.3.2. Nomina dei Presidenti delle Delegazioni Zonali**

Terminate le votazioni di cui al precedente punto 2.3.1, il Presidente uscente di ciascuna singola Delegazione Zonale convocherà una riunione dei Fiduciari Comunali, presieduta dallo stesso Presidente della Delegazione Zonale uscente, per la nomina del nuovo Presidente di Delegazione o conferma del precedente Presidente e del Vice Presidente della rispettiva Delegazione Zonale di appartenenza.

### **2.3.3. Verifica delle votazioni e comunicazione.**

Il Presidente di ciascuna Delegazione Zonale, terminate le votazioni di cui ai precedenti punti 2.3.1. e 2.3.2., comunicherà gli esiti delle votazioni alla Giunta Esecutiva.

### **2.4. Delegato Gruppo Giovani Imprenditori e Delegato Gruppo Terziario Donna**

I Delegati del Gruppo Giovani Imprenditori e del Gruppo Terziario Donna saranno individuati nelle persone del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e del Presidente del Gruppo Terziario Donna, se soci dell'Associazione e purché la carica di Presidente sia in corso di regolare validità e non in regime di *prorogatio* o con mandato scaduto. Qualora il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori o del Gruppo Terziario Donna non sia socio dell'Associazione, verrà nominato quale componente dell'Assemblea il Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori o del Gruppo Terziario Donna purché la carica di Vice Presidente sia in corso di regolare validità e non in regime di *prorogatio* o con mandato scaduto;

qualora anche il Vice Presidente non sia socio dell'Associazione, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori o del Gruppo Terziario Donna individuerà, a proprio insindacabile giudizio, un Designato che sia socio dell'Associazione e, nel contempo, che sia membro del Gruppo Giovani Imprenditori o del Gruppo Terziario Donna.

## **2.5. Svolgimento della riunione dell'Assemblea**

L'Assemblea potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con sistemi di audio-video ed il Presidente accerterà l'identità di ciascun membro a mezzo della voce o dell'immagine video trasmessa.

In questo caso, le delibere saranno assunte, per tutti gli associati partecipanti, attraverso un'unica modalità di voto che garantisca sia ai presenti sia ai collegati da remoto lo stesso trattamento inerente l'anonimato della votazione.

Qualora taluno dei membri dell'Assemblea partecipi alla stessa ricoprendo più ruoli tra quelli di cui al precedente punto 2.1., tale membro avrà diritto ad esprimere tanti voti quanti sono i ruoli ricoperti ed in forza dei quali partecipa all'assemblea, dovendosi intendere con il termine *"Componente"* e con la dicitura di cui all'articolo 33, comma 6: *"Ad ogni Componente spetta un voto"* che il voto spetti non al partecipante all'Assemblea in quanto tale, ma al ruolo dallo stesso ricoperto. In caso di conflitto tra gli interessi portati dal membro tra le funzioni dallo stesso ricoperte e, più in generale, in ogni ipotesi di conflitto di interessi, il singolo membro dovrà astenersi dall'esprimere il proprio o i propri voto/i.

Resta inteso che in caso di conflitti di interessi sarà sempre facoltà della Giunta Esecutiva estromettere dalla votazione il membro dell'Assemblea che risulta in conflitto di interessi.

## **ART. 3 - MODALITÀ OPERATIVE DI ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E FUNZIONAMENTO DELLO STESSO**

### **3.1. Composizione del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo (art. 36 dello Statuto) è composto:

- a) dai Presidenti delle Delegazioni Territoriali; in caso di sua assenza o impedimento ogni Presidente potrà farsi sostituire dal rispettivo Vice- Presidente;
- b) da n. 6 (sei) Rappresentanti delle Delegazioni Territoriali eletti, tra i Rappresentanti delle Delegazioni in modo proporzionale alle stesse, nella misura di 1 rappresentante ogni 500 associati. L'elezione dei Rappresentanti delle Delegazioni Territoriali avverrà, qualora scaduti, con le stesse modalità operative di elezione previste per l'elezione del Presidente della Delegazione.
- c) dai Presidenti, o dai loro designati, dei singoli Sindacati o dei Gruppi di Categoria che partecipano all'elezione dei Rappresentanti delle Sezioni Terziario e Turismo di cui all'art. 27 dello Statuto dell'Associazione, il cui Statuto sia approvato dal Consiglio Direttivo di Confcommercio Imprese per l'Italia – Unione Provinciale di Treviso, e che siano Soci dell'Associazione stessa;
- d) dai 5 (cinque) Consiglieri eletti dall'Assemblea;
- e) dai Consiglieri eventualmente cooptati come previsto dall'art. 36 quarto comma lettera c) dello statuto;
- f) da un Rappresentante del Gruppo Giovani Imprenditori indicato dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- g) da una Rappresentante del Gruppo Terziario Donna indicata dalla Presidente del Gruppo Terziario Donna.

### **3.2. Requisiti.**

Ciascun membro eletto come riportato nel precedente art.3.1. dovrà avere i requisiti di cui all'art. 12 dello Statuto, e dovrà avere i requisiti di rieleggibilità di cui agli artt. 21 e 26, ove applicabili e non potrà delegare le proprie funzioni se non nei limiti previsti dallo Statuto.

Ciascun membro, ai sensi dello Statuto e del Codice Etico vigente, dallo stesso Statuto richiamato, non potrà fornire beni o servizi in via continuativa all'Associazione o a società dalla stessa partecipate oppure ricevere o mantenere alcun incarico professionale in via continuativa da parte dell'Associazione o da parte di società dalla stessa partecipate che sia oggetto di remunerazione da parte di quest'ultima trovandosi in tal caso in una posizione di incompatibilità e non potendo, quindi, in tal caso essere validamente eletto quale membro. Qualora l'incarico fosse preesistente alla sua nomina, dovrà rinunciare all'incarico o alla nomina stessa.

Resta inteso che, in ogni caso di incompatibilità e/o in caso di difetto, di rinuncia o dimissioni spontanee, sarà sempre facoltà della Giunta Esecutiva estromettere il membro dall'attività dell'organo di cui fa parte, fino alla persistenza del motivo di incompatibilità.

I singoli membri del Consiglio Direttivo che si trovino in condizione di incompatibilità potranno eventualmente formalizzare richieste di deroga alla Giunta Esecutiva la quale, sentito il richiedente, potrà vagliare la possibilità di concedere o respingere la deroga esprimendo in merito libera ed insindacabile valutazione.

### **3.3. Nomina dei Rappresentanti delle Delegazioni Zonali o Territoriali**

#### **3.3.1. Modalità di elezione dei rappresentanti delle Delegazioni Zonali o Territoriali.**

In prossimità della nomina dei membri del Consiglio Direttivo o del loro rinnovo e/o sostituzione, la Giunta Esecutiva, per mezzo del Direttore di Ascom, invia al Presidente di ciascuna Delegazione Zonale a mezzo email, una comunicazione contenente la richiesta di nomina, rinnovo o sostituzione dei Rappresentanti delle Delegazioni Zonali, fornendo le seguenti informazioni:

(i) il numero di membri delegati eleggibili dalla Delegazione Zonale, calcolata ai sensi del precedente punto 3.1., lett. b) che dovranno essere scelti, previa candidatura spontanea, tra tutti gli associati appartenenti alla Delegazione Zonale;

(iii) il termine perentorio entro il quale, la singola Delegazione Zonale dovrà inviare i nominativi dei rappresentanti della Delegazione Zonale eletti.

Il Presidente della Delegazione Zonale convoca una riunione con i Fiduciari Comunali per procedere alla nomina dei rappresentanti della Delegazione Zonale di riferimento in un numero pari a quello indicato nella comunicazione di cui al precedente punto (i). Tale riunione potrà avvenire anche in un momento immediatamente successivo alle assemblee di cui al precedente art.2.

#### **3.3.2. Verifica delle votazioni e comunicazione.**

Il Presidente di ciascuna Delegazione Zonale, terminata la votazione, comunicherà l'esito delle votazioni alla Giunta Esecutiva.

### **3.4. Componenti dei Sindacati o Gruppi di Categoria.**

#### **3.4.1. Designazione del componente del Consiglio Direttivo.**

Su invito della Giunta Esecutiva, ciascun Presidente dei singoli Sindacati o Gruppi di Categoria sarà egli stesso membro del Consiglio Direttivo, purché la carica di Presidente sia in corso di regolare validità e non in regime di *prorogatio* o con mandato scaduto. Qualora il Presidente non sia socio dell'Associazione, i componenti soci dell'Associazione e facenti parte del Consiglio del singolo Sindacato o del Gruppo di Categoria, individueranno, scegliendolo tra loro stessi, un Designato (per ogni Sindacato o Gruppo di Categoria) che farà parte del Consiglio Direttivo di Ascom-Confcommercio Treviso.

#### **3.4.2. Verifica delle votazioni e comunicazione.**

Il Presidente del singolo Sindacato o Gruppo di Categoria, una volta individuato il Designato, comunicherà l'esito della designazione alla Giunta Esecutiva.



### **3.5 Cooptazione membri da parte del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 36, comma 4, lett. c) dello Statuto potrà, su proposta del Presidente dell'Associazione, eventualmente cooptare fino a 5 membri del Consiglio Direttivo.

### **3.6 Rappresentante del Gruppo Giovani Imprenditori e del Gruppo Terziario Donna**

#### **3.6.1 Designazione del componente del Consiglio Direttivo**

I Rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori e del Gruppo Terziario Donna saranno individuati nelle persone del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e del Presidente del Gruppo Terziario Donna, se soci dell'Associazione purché la carica di Presidente sia in corso di regolare validità e non in regime di *prorogatio* o con mandato scaduto. Qualora il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori o del Gruppo Terziario Donna non sia socio dell'Associazione, i componenti soci dell'Associazione, facenti parte del Gruppo Giovani Imprenditori o del Gruppo Terziario Donna, individueranno, scegliendolo tra loro stessi, un Designato (uno per il Gruppo Giovani Imprenditori ed uno per il Gruppo Terziario Donna) che farà parte del Consiglio Direttivo di Ascom-Confcommercio Treviso.

#### **3.6.2. Verifica delle votazioni e comunicazione.**

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e del Gruppo Terziario Donna, una volta individuato il Designato, comunicheranno, ciascuno per quanto di propria competenza, l'esito della designazione alla Giunta Esecutiva.

### **3.7 Computo dei voti**

Ai sensi dell'art. 36, comma 3 dello Statuto, il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti espressi ed in caso di parità è previsto prevalga il voto del Presidente, restando inteso che tale previsione non varrà per l'ipotesi di elezione del Presidente stesso.

### **3.8. Svolgimento della riunione del Consiglio Direttivo**

La riunione del Consiglio Direttivo potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con sistemi di audio-video ed il Presidente accerterà l'identificabilità del membro a mezzo della voce o dell'immagine video trasmessa.

In questo caso, le delibere saranno assunte, per tutti i membri partecipanti, attraverso un'unica modalità di voto che garantisca sia ai presenti sia ai collegati da remoto lo stesso trattamento inerente l'anonimato della votazione.

La Giunta Esecutiva definirà quale sarà l'unica modalità di voto e con quali strumenti verrà esercitato redigendo un apposito regolamento di voto.

Qualora taluno dei membri del Consiglio Direttivo partecipi allo stesso ricoprendo più ruoli tra quelli di cui al precedente punto 3.1., tale membro avrà diritto ad esprimere tanti voti quanti sono i ruoli ricoperti ed in forza dei quali partecipa al Consiglio Direttivo.

In caso di conflitto tra gli interessi portati dal membro tra le funzioni dallo stesso ricoperte e, più in generale, in ogni ipotesi di conflitto di interessi, il singolo membro dovrà astenersi dall'esprimere il proprio o i propri voto/i.

Resta inteso che in caso di conflitti di interessi sarà sempre facoltà della Giunta Esecutiva estromettere dalla votazione il membro del Consiglio Direttivo che risulta in conflitto di interessi.

## **ART. 4 – COMPONENTI DI ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO ASCOM FACENTI PARTE DEI CONSIGLI DIRETTIVI DEI SINDACATI O GRUPPI DI CATEGORIA..**

4.1 Ciascuna Carica prevista dallo Statuto Associativo relativa ai Consigli Direttivi dei Sindacati o Gruppi di Categoria riconosciuti dal sistema provinciale, potrà intendersi valida ed efficace solo a condizione che il relativo membro ricopra la propria funzione propedeutica alla nomina della carica

stessa a fronte di regolare elezione in corso di regolare validità e non in regime di *prorogatio* o con mandato scaduto.

4.2 Nel caso in cui qualsiasi Sindacato o Gruppo di Categoria nomini al proprio interno un “Referente” anziché un “Presidente”, la funzione di Referente dovrà intendersi esattamente equivalente a quella di Presidente del Sindacato o Gruppo di Categoria.

#### **ART. 5 – MODALITÀ E TEMPISTICHE DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO STATUTARIO**

5.1 Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla delibera di Giunta Esecutiva che lo approva.

La Giunta Esecutiva avrà l'onere di mettere a conoscenza i membri degli Organi dell'Associazione dell'avvenuta approvazione del Regolamento stesso attraverso la pubblicazione sul sito dell'Associazione, nello spazio appositamente riservato alla documentazione statutaria e attraverso le modalità che riterrà più opportune.